



COMUNE DI ROSATE
(Provincia di Milano)
Ufficio Tecnico

Via Vittorio Veneto 2, C.A.P. 20088, Tel. 02.908.30.44 - fax 02.908.30.55
e-mail: tecnico@comune.rosate.mi.it - P.I. 03602750154 - C.F. 82000610152

- **AI RICHIEDENTI ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZI-URBANISTICI**
- **AGLI UFFICI COMUNALI INTERESSATI**

OGGETTO: SCADENZA DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT VIGENTE.

Si avvisano gli interessati che in data **8 aprile 2014** è scaduta la validità del **DOCUMENTO DI PIANO** facente parte del Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii., il *documento di piano* ha validità quinquennale e, scaduto tale termine, il Comune deve provvedere all'approvazione di un nuovo *documento di piano*.

Il Comune di Rosate ha dato avvio al procedimento per la stesura di un nuovo documento.

Dal punto di vista del regime delle aree, posto che il vigente P.G.T. permane nella sua validità per quanto riguarda le aree conformate e regolamentate dal *piano delle regole* o dal *piano dei servizi*, risulta opportuno precisare quanto segue anche ai fini del rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU):

- a) le disposizioni del *documento di piano* relative alle aree incluse negli ambiti di trasformazione (AT) non hanno più efficacia, con la conseguenza che non è più possibile avanzare proposte di piano attuativo con relativa domanda di adozione e approvazione.

Pertanto i CDU relativi a dette aree preciseranno che le stesse sono prive di pianificazione urbanistica e che per le stesse si deve ritenere applicabile quanto previsto dall'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, che così recita:

"Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

- a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;*
- b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà. "*

Si presti attenzione al fatto che nel caso di attività produttive l'eventuale nuova edificazione deve rispettare entrambi i limiti: sia l'indice volumetrico massimo di 0,03 mc/mq sia il limite di copertura del 10%.

Si invitano gli uffici comunali interessati ad applicare tali disposizioni.

Distinti saluti.

Rosate 11 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

(Dott. Arch. Pietro Codazzi)